

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1992, n. 13
Disciplina delle nomine di competenza della Regione.
(BUR n. 104 del 10 agosto 1992)

(Legge abrogata dall'art. 12 della L.R. 4 agosto 1995, n. 39)

Art. 1

1. In tutti i casi nei quali spetta agli organi della Regione Calabria la nomina o la designazione di propri rappresentanti in enti regionali o subregionali o presso qualunque ente, istituzione, consiglio di amministrazione o azienda speciale, la nomina o la designazione sono regolate, oltre che dalla legge nazionale 18 gennaio 1992, n. 16, dalla presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge, se compatibili con la legislazione statale, si applicano anche per la nomina degli amministratori e per i componenti degli organi comunque denominati dalle Unità Sanitarie Locali.
3. Fatte salve le disposizioni di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16, la presente legge non si applica nei casi di rappresentanza politica inerente alla carica di consigliere regionale, nei casi di nomina o di designazione dipendenti dallo svolgimento di rapporto di impiego o vincolante per disposizioni di legge.

Art. 2

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco delle nomine e delle designazioni di cui all'art. 1, di competenza del Consiglio regionale, che devono effettuarsi nel successivo anno solare.
2. Tale elenco contiene:
 - a) l'indicazione degli enti, istituzioni ed organismi in seno ai quali la nomina o la designazione deve essere effettuata;
 - b) l'indicazione delle norme che prevedono l'incarico;
 - c) la data entro cui la nomina o la designazione devono essere effettuate;
 - d) gli eventuali compensi previsti a qualsiasi titolo dalle disposizioni vigenti e dagli ordinamenti dei singoli enti e da questi dichiarati all'Ufficio del Consiglio regionale.
3. L'Ufficio di Presidenza, con la stessa procedura prevista dai commi precedenti, provvede a pubblicare elenchi integrativi per le ulteriori nomine o designazioni, nonché per le surroghe o sostituzioni che si rendessero necessarie effettuare nel corso dell'anno.
4. Entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui al I comma, i cittadini che possiedono i requisiti per concorrere alla nomina possono produrre domanda all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
5. Alla domanda deve essere allegato un dettagliato curriculum documentato e comprovante anche la specifica competenza professionale nel settore cui la nomina si riferisce. Per la prima applicazione della presente legge l'elenco di cui al comma I viene pubblicato con le modalità previste nel presente articolo entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul BUR e i termini indicati nel comma IV sono ridotti a metà.

Art. 3

1. Entro 30 giorni dalla sua costituzione l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, riunito in seduta pubblica, estrae i tre componenti del Collegio dei garanti da un elenco di 10 cittadini di comprovata professionalità nelle discipline giuridiche, formato all'inizio dalla legislatura.
2. Il Consiglio provvede alla formazione dell'elenco di cui al precedente comma nella seduta in cui si procede alla nomina dell'Ufficio di Presidenza e, a tal fine, ogni consigliere esprime un solo voto. Risultano eletti coloro i quali hanno ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voti, i più anziani di età.
3. Non possono essere inclusi nell'elenco di cui al I comma coloro che ricoprono o che hanno ricoperto nei 5 anni precedenti a quello in cui avviene la formazione dell'elenco incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o in movimenti politici a livello locale, provinciale, regionale e nazionale, nonché coloro i quali nello stesso periodo hanno ricoperto cariche elettive anche di secondo grado o che hanno fatto parte di organismi la cui nomina è regolata dalla presente legge o da altre disposizioni legislative regionali.

Art. 4

1. Il collegio dei garanti, costituito ai sensi del precedente art., provvede all'istruttoria delle domande di cui all'art. 2.
2. A tal fine il Presidente del Consiglio regionale trasmette al Collegio dei garanti le domande di cui all'art. 2 e la documentazione allegata entro 5 giorni dal loro ricevimento.
3. Il Collegio dei garanti nei successivi 10 giorni trasmette al Presidente del Consiglio regionale l'attestazione per ogni singola domanda circa la sussistenza dei requisiti per la nomina o per la designazione di cui all'art. 1 rapportati alla specificità del mandato nonché circa l'assegnazione delle condizioni ostative previste dalla presente legge.
4. Il Collegio dei garanti viene convocato dal Presidente del Consiglio regionale ed è presieduto dal componente più anziano di età.
5. Esso dura in carica 5 anni e decade con lo scioglimento del Consiglio regionale che lo ha espresso.
6. In caso di dimissioni o di altre cause che ne impediscono l'esercizio, viene integrato con le stesse modalità che regolano la nomina.
7. Ai componenti del Collegio dei garanti spetta oltre al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per vitto e alloggio il rimborso delle spese di viaggio e un gettone di presenza per ogni seduta, come fissati dalla legge regionale per il Presidente del Coreco.

Art. 5

1. L'iniziativa della proposta del Consiglio regionale diretta alla nomina o alla designazione di cui all'art. 1 spetta ai singoli consiglieri regionali e ai gruppi consiliari.

2. Le proposte di cui al I comma devono riferirsi esclusivamente alle domande favorevolmente esaminate dal Collegio dei garanti ai sensi dell'art. 4, comma 3.
3. Le proposte di cui al I comma devono essere depositate nella segreteria generale del Consiglio regionale almeno 5 giorni prima della riunione del Consiglio regionale.
4. Il Consiglio regionale procede alle nomine e alle designazioni in conformità dell'art. 83 del regolamento interno.

Art. 6

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'Ufficio di Presidenza compila un elenco di tutte le nomine e designazioni che sono state effettuate dal Consiglio nell'anno solare precedente. Tale elenco viene immediatamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 7

1. Gli incarichi presso gli enti, istituzioni ed organismi di cui all'art. 1, comma I, non sono cumulabili.

Art. 8

1. Tutte le nomine e le designazioni di competenza della Regione cessano con la scadenza della legislatura nel corso della quale si è proceduto alla nomina o alla designazione e sono rinnovabili per una sola volta.
2. Trascorsi 90 giorni dall'insediamento del Consiglio regionale neo eletto le persone nominate o designate negli organismi indicati nell'art. 1 non possono continuare ad esercitare la funzione istituzionale e, nel caso in cui il Consiglio regionale non effettua le nomine o le designazioni entro il predetto termine ai sensi dell'art. 5 della presente legge, provvede la Giunta regionale a norma dell'art. 28 dello Statuto.

Art. 9

1. Allo scioglimento degli organismi di cui all'art. 1 si procede con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione del Consiglio regionale con voto favorevole espresso dai 2/3 dei consiglieri assegnati, per ripetute e gravi violazioni di legge, per accertare gravi irregolarità nella gestione e per accertata impossibilità di funzionamento degli organi stessi.
2. Si può altresì procedere alla revoca degli organismi stessi, nonché dei soggetti nominati o designati, qualora siano stati ripetutamente violati, i programmi, gli indirizzi e le direttive adottate dal Consiglio regionale.

Art. 10

1. Eccettuati i casi di cui all'art. 1, comma III, e fatte salve le disposizioni previste dalla legge n. 16 del 18 gennaio 1992, non possono essere eletti e non possono far parte degli organismi di cui all'art. 1 della presente legge:

- a) i membri del Parlamento Nazionale ed Europeo, dei Consigli regionali, provinciali e comunali, delle Comunità Montane e degli altri organismi previsti dalla legge n. 142 del 1990, nonché coloro i quali hanno svolto le anzidette funzioni nell'anno precedente a quello in cui deve avvenire la nomina o la designazione;
- b) i dipendenti dell'amministrazione cui compete la vigilanza;
- c) i dipendenti dello Stato e della Regione che comunque assolvano mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti, istituzioni ed organismi;
- d) i membri di organi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi, degli enti ed istituzioni;
- e) i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei Conti e di altra giurisdizione speciale ed onoraria;
- f) gli avvocati o procuratori presso l'Avvocatura dello Stato;
- g) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio permanente effettivo;
- h) coloro che prestano attività di consulenza o di collaborazione presso la Regione o presso gli enti sottoposti al controllo regionale o interessati alla nomina o alla designazione;
- i) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello provinciale, regionale o nazionale, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nell'anno precedente a quello in cui deve avvenire la nomina o la designazione.

2. Le cause ostative previste dal presente articolo si applicano altresì alle nomine di competenza degli enti istituiti con legge regionale.

3. La sopravvivenza di una delle cause ostative previste nel presente articolo comporta la decadenza della nomina o della designazione.

Art. 11

1. Coloro che sono stati nominati o designati con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono tenuti, entro 10 giorni dalla ricezione dell'avviso della nomina o della designazione, a comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio regionale o al Presidente della Giunta, secondo le rispettive competenze per la nomina, la propria accettazione, dichiarando nel contempo:

- a) l'inesistenza o la cessazione delle condizioni ostative di cui all'art. 10;
- b) l'inesistenza di conflitti di interesse in relazione all'incarico da assumere;
- c) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina e le entrate proprie del nucleo familiare.

2. Qualora, successivamente, le persone nominate o designate vengano a trovarsi in una delle situazioni di cui ai punti a) e b) del comma I sono tenute a dare immediata comunicazione al Presidente del Consiglio o della Giunta regionale.

3. Analoga comunicazione, per quanto concerne il punto c) del comma I, deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato.

4. La mancanza o la infedeltà delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, in qualsiasi momento accertata in contraddittorio con l'interessato, comporta la decadenza dalla nomina o designazione, salva la validità degli atti compiuti.

Art. 12

1. La Regione Calabria non può erogare contributi a qualunque titolo ad enti o associazioni dei cui consigli di amministrazione o direttivi fanno parte soggetti che si trovano nelle condizioni ostative previste dalla L. 18.01.1992, n. 16.

Art. 13

1. Per le nomine o le designazioni in organismi esterni di competenza della Giunta regionale gli adempimenti attribuiti dalla presente legge all'Ufficio di Presidenza e al Presidente del Consiglio regionale sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 14

1. Per la prima applicazione della presente legge, all'istruttoria prevista dall'art. 4 provvede la Prima Commissione Consiliare Permanente.

Art. 15

1. La procedura per la nomina del Collegio dei garanti viene attivata per la legislatura in corso, con le modalità previste dall'art. 3, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.